

premessa e per dare la possibilità agli agricoltori lucani di scegliere le diverse soluzioni previste dalla circolare n. 49/D del 29/07/2002 dell'Agenzia delle Dogane del Ministero delle Entrate secondo quanto più confacente alle proprie esigenze.

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 agosto 2009, n. 1522.

Interventi compensativi relativi a mancati redditi, a favore delle aziende agricole interessate da provvedimenti di abbattimenti totali conseguenti ad infezioni di tubercolosi bovina, brucellosi, leucosi bovina enzootica - Anno 2009.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la L.R. n. 12 del 2/03/1996 e successive modifiche ed integrazioni concernente la "Riforma dell'organizzazione Regionale";

VISTA la D.G.R. n. 11/98 con la quale sono stati individuati gli atti rientranti, in via generale, nelle competenze della Giunta Regionale;

VISTE le D.G.R. n. 1148/05 e n. 1380/05 relative alla denominazione e configurazione dei Dipartimenti Regionali;

VISTA la D.G.R. n. 2017/05 con cui sono state individuate le strutture dirigenziali ed è stata stabilita la declaratoria dei compiti alle medesime assegnati;

VISTA la D.G.R. n. 637/2006 di modifica della D.G.R. 2903/2004 "Disciplina dell'iter procedurale delle proposte di deliberazione della Giunta Regionale e dei provvedimenti di impegno e liquidazione della spesa";

VISTA la L.R. 24/12/2008 n. 31 "Disposizioni per la formazione del Bilancio di Previsione Annuale e Pluriennale della Regione Basilicata - Legge Finanziaria 2009";

VISTA la L.R. 24/12/2008 n. 32 "Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2009 e Bilancio Pluriennale per il triennio 2009/2011";

VISTA la D.G.R. n. 2 dell'8/01/2009 "Approvazione della ripartizione finanziaria in capitoli delle U.P.B. del Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2009 e del Bilancio Pluriennale per il triennio 2009/2011";

VISTO il Reg. (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, "relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 16/12/2006 serie L 358, in particolare l'art. 10 sugli "Aiuti relativi alle fitopatie ed epizootie e alle infestazioni parassitarie";

VISTA la L.R. n. 18 del 5/08/2008 "Norme in materia di aiuti alle piccole e medie imprese agricole", che disciplina gli aiuti non soggetti all'obbligo di notificazione preventiva alla Commissione Europea, in applicazione del citato Reg. (CE) n. 1857/2006;

VISTA la Legge 9/06/1964 n. 615 e successive modifiche riguardante la "Bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi";

VISTO il Decreto Ministeriale 15/12/1995 n. 592 "Regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini";

VISTO il Decreto Ministeriale 27/08/1994 n. 651 "Regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini";

VISTO il Decreto Ministeriale 2/07/1992 n. 453 "Regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini";

VISTO il D.M. 2/05/1996 n. 358 "Regolamento concernente il Piano nazionale per l'eradicazione della leucosi bovina enzootica";

TENUTO CONTO che la Regione Basilicata, in ottemperanza della predetta normativa, attua, sull'intero territorio regionale, azioni di prevenzione, controllo ed eradicazione delle predette malattie volte ad individuare gli allevamenti infetti ed a disciplinare il loro risanamento, nonché la sorveglianza, il controllo e

la protezione degli allevamenti ufficialmente indenni;

CONSIDERATO che tutte le operazioni di profilassi e di risanamento degli allevamenti sono rese obbligatorie sull'intero territorio regionale, allo scopo di tutelare la sanità animale e, nell'interesse pubblico, di tutelare la salute umana;

CONSIDERATO che la particolare situazione epidemiologica e la necessità di addivenire ad una rapida eradicazione delle malattie inducono le autorità sanitarie competenti, in applicazione dei detti piani di risanamento, ad adottare, a volte, provvedimenti di abbattimento totale degli animali presenti nelle aziende risultate infette da tubercolosi bovina, brucellosi e leucosi bovina enzootica;

CONSIDERATO che, a seguito dei detti provvedimenti di abbattimento totale, si può verificare l'interruzione dell'attività produttiva aziendale di allevamento, che può essere ripristinata soltanto con il ripopolamento dei capi e dopo i positivi riscontri scaturenti dalle indagini epidemiologiche e da tutti gli altri accertamenti previsti dalla normativa veterinaria vigente;

RITENUTO opportuno, per evitare il rischio della cessazione definitiva delle attività aziendali e per favorirne invece il più rapido ripristino, compensare ragionevolmente la perdita di reddito che le aziende infette hanno subito, tenendo conto delle difficoltà relative alla sostituzione del bestiame, in considerazione dei tempi di attesa imposti dalle autorità competenti per consentire l'eliminazione ed eradicazione della malattia, anche al fine di prevenire la diffusione del contagio all'uomo e tutelare pertanto la salute pubblica;

VISTO l'obbligo per la Regione, ai sensi del Decreto Legislativo 628/94, di dare attuazione all'attività di controllo della tubercolosi e brucellosi nei soggetti esposti a rischio professionale;

RITENUTO, per quanto detto, opportuno e necessario mettere in atto, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale, interventi di sostegno ed azioni idonee a favorire la sollecita ripresa dell'attività produttiva a favore

degli allevamenti interessati da provvedimenti di abbattimento totale conseguente ad infezioni di tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica;

VISTO l'allegato "Interventi compensativi relativi a mancati redditi, a favore delle aziende agricole interessate da provvedimenti di abbattimento totale conseguente ad infezioni di tubercolosi bovina, brucellosi e leucosi", parte integrante del presente atto;

ACCERTATA la necessaria disponibilità finanziaria sul cap. U08630 - U.P.B. 0421.13 del bilancio di previsione della Regione Basilicata per il corrente esercizio finanziario;

SU PROPOSTA dell'Assessore al ramo;

AD UNANIMITÀ di voti;

DELIBERA

- di approvare gli "Interventi compensativi relativi a mancati redditi, a favore delle aziende agricole interessate da provvedimenti di abbattimento totale conseguente ad infezioni di tubercolosi bovina, brucellosi e leucosi bovina enzootica" riportati nell'allegato al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, per l'anno 2009 e per una spesa presunta a carico del bilancio regionale di € 120.000,00;
- di stabilire che la spesa prevista di € 120.000,00 sarà imputata sul cap. U08630, U.P.B. 0421.13 del corrente esercizio finanziario;
- di demandare all'Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità di predisporre, con successivi atti amministrativi gli impegni e le liquidazioni del contributo citato che graveranno sul cap. U08630 U.P.B. n. 0421.13 del Bilancio regionale del corrente esercizio finanziario;
- di dare atto che l'approvazione della presente deliberazione avviene ai sensi dell'art. 3, comma 2, del Regolamento CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli Aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del reg. CE n. 70/2001 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 16/12/2006 n. L 358/3) e che pertanto il regime di aiuti

oggetto della deliberazione medesima non è soggetto all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3 del trattato, in quanto: rispetta tutte le condizioni previste dal regolamento CE n. 1857/2006 della Commissione, contiene un riferimento esplicito allo stesso e per la quale sarà inviata la sintesi delle informazioni di cui all'art. 20, paragrafo 1 del regolamento medesimo;

- di dare mandato al Dirigente del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana della trasmissione alla Commissione Europea di una sintesi delle informazioni relative al regime di aiuto conformemente a quanto stabilito all'art. 20, paragrafo 1, del Reg. (CE) n. 1857/2006 della Commissione e dall'art. 23 della L.R. n. 18 del 5/08/2008.

ALLEGATO

Interventi compensativi relativi a mancati redditi a favore delle aziende agricole interessate da provvedimenti di abbattimenti totali conseguenti ad infezioni di tubercolosi bovina, brucellosi e leucosi bovina enzootica.

Finalità

Nei diversi incontri sulle emergenze sanitarie nel settore zootecnico della regione, a cui hanno partecipato i rappresentanti del Dipartimento "Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi alla Persona e alla Comunità", del Dipartimento "Agricoltura, S.R.E.M.", dell'IZS di Puglia e Basilicata, dei Servizi Veterinari delle AA.UU.SS.LL., delle OO.PP.AA., delle APA di Potenza e Matera, è stata espressa la preoccupazione per l'evoluzione della situazione epidemiologica in Basilicata.

Zoonosi pericolose, come la brucellosi e tubercolosi, insieme ad altre malattie del bestiame largamente diffuse (IBR) o comunque sottoposte a piani di eradicazione (scrapie, leucosi bovina enzootica), destano preoccupazione sia alle autorità sanitarie che ai consumatori ed agli stessi allevatori che vedono compromessa la loro attività aziendale.

La Regione ritiene necessario intervenire per contrastare la diffusione di queste patologie ed arrivare alla loro eradicazione, salvaguardando l'interesse pubblico, garantendo la sicurezza alimentare e tutelando la salute umana, la sanità animale, l'ambiente, l'igiene ed il benessere degli animali.

La presente disciplina concerne le modalità di concessione dell'intervento finanziario a copertura dei mancati redditi relativi a capi di bestiame colpiti dalla tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica, nell'ambito dei programmi nazionali e regionali per la bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e brucellosi istituiti con legge 9 giugno 1964, n. 615. Le modalità di concessione degli aiuti sono conformi a quanto stabilito all'art. 10 del Reg. (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, "relativo all'applicazione degli articolo 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 16/12/2006 serie L 358.

Beneficiari ed intensità dell'aiuto per compensare il mancato reddito

Sono ammissibili gli aiuti a favore delle aziende agricole il cui bestiame è stato forzatamente ed integralmente abbattuto a partire dall'1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.

Alle aziende in cui è stato abbattuto l'intero patrimonio zootecnico è riconosciuto un risarcimento per il mancato reddito quantificato sulla base della tabella ISTAT relativa al Reddito lordo standard per le varie tipologie di bestiame e per un periodo non superiore a 150 giorni, a decorrere dalla data di abbattimento totale dei capi di bestiame.

Per poter beneficiare dell'aiuto, le imprese:

- non devono risultare in situazione di crisi economica nel periodo antecedente al manifestarsi delle malattie;
- devono riprendere l'attività di allevamento entro cinque mesi (prorogabile di altri tre mesi per dimostrabili cause di forza maggiore) dalla data di abbattimento totale dei capi;
- devono impegnarsi a continuare l'attività per almeno cinque anni dalla data di concessione dell'aiuto.

L'entità dell'intervento regionale è fissata nella misura massima del 100% del valore ammesso, per un importo massimo comunque non superiore a € 50.000,00/beneficiario.

L'indennizzo non comprende quanto percepito dall'agricoltore a titolo assicurativo ed i costi, non sostenuti a causa delle epizootie, comunque a carico dell'impresa; non sarà inoltre versato alcun aiuto se la normativa comunitaria prescrive oneri specifici per le misure di lotta concernenti l'epizootia in questione.

Normativa di riferimento

Sia per la tubercolosi che per la brucellosi e la leucosi bovina enzootica, i piani nazionali sono finalizzati alla individuazione e risanamento degli allevamenti infetti, nonché alla sorveglianza, al controllo e alla protezione degli allevamenti ufficialmente indenni. I suddetti piani, attuati dalla Regione Basilicata su tutto il territorio regionale, contemplano una serie di operazioni obbligatorie di profilassi e di risanamento che le autorità competenti devono effettuare in tutte le aziende zootecniche in cui si allevano bovini, bufalini, ovini e caprini (per la tubercolosi e leucosi sono interessati soltanto gli allevamenti bovini e bufalini).

La normativa di riferimento è la seguente:

Brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina:

D.P.R. 08/02/1954 n. 320 "Regolamento di Polizia Veterinaria";

Legge 09/08/1964 n. 615 "Bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi";

D.M. 2/07/1992 n. 453 "Regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini";

D.M. 27/08/1994 n. 651 "Regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini";

Tubercolosi bovina e bufalina:

D.P.R. 08/02/1954 n. 320 "Regolamento di Polizia Veterinaria";

Legge 09/08/1964 n. 615 "Bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi";

D.M. 15/12/1995 n. 592 "Regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini".

Leucosi bovina enzootica:

D.P.R. 08/02/1954 n. 320 "Regolamento di Polizia Veterinaria";

D.M. 02/05/1996 n. 358 "Regolamento concernente il Piano nazionale per l'eradicazione della leucosi bovina enzootica".

Beneficiari

Aziende zootecniche sottoposte a provvedimenti di abbattimento totale dei capi di bestiame, in ottemperanza alle disposizioni impartite dalle autorità sanitarie nell'ambito dell'attuazione dei Piani di risanamento ed eradicazione per tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica.

Durata di applicazione

1 gennaio 2009 – 31 dicembre 2009.

Risorse finanziarie

Euro 120.000,00.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009 - U.P.B. 0421.13 - Capitolo U08630.

Modalità e termini per la presentazione della domanda

La domanda va inoltrata entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di abbattimento totale, pena l'esclusione dal beneficio. Le domande pervenute in data posteriore saranno escluse dal beneficio. In caso di trasmissione utilizzando la via postale, fa fede la data del timbro postale.

Relativamente agli abbattimenti effettuati a partire dal 01/01/2009, e fino alla data di pubblicazione della delibera di approvazione del presente bando, la domanda di che trattasi dovrà essere inoltrata, pena l'esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della pubblicazione della stessa delibera sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

La domanda, predisposta utilizzando l'apposito modello "Domanda di contributo", accluso al presente atto, deve essere, pena la esclusione, completa in ogni sua parte e corredata di tutta la documentazione da allegare ad essa.

Procedura per l'erogazione del contributo

Tutte le domande ammissibili saranno finanziate, compatibilmente con le disponibilità finanziarie del capitolo di competenza del bilancio regionale. In caso di insufficienti risorse finanziarie, la priorità è assegnata in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande.

L'Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità della Regione Basilicata provvede all'istruttoria della domanda e, successivamente, esprime il parere di ammissibilità/non ammissibilità. In caso di ammissibilità esso provvede a quantificare l'importo di contributo massimo concedibile, calcolato per un periodo di tempo non superiore a 150 giorni a decorrere dalla data di abbattimento totale dei capi di bestiame.

Per calcolare la somma di contributo da concedere viene utilizzata la tabella ISTAT relativa al Reddito lordo standard per le varie tipologie di bestiame.

Sulla base dei fondi disponibili in bilancio, il dirigente l'Ufficio provvede ad assegnare la somma massima concedibile ai beneficiari ed a darne comunicazione agli stessi.

Gli interessati, per poter beneficiare dell'aiuto, devono presentare una **richiesta di liquidazione**, con la quale sono obbligati a:

- comunicare la data di ripopolamento dell'allevamento;
- trasmettere copia delle fatture di acquisto del bestiame (eventuale breve relazione tecnica, giustificativa nel caso che il numero e la specie di animali non corrispondano a quelli abbattuti. In ogni caso, a dimostrazione dell'effettiva ripresa dell'attività, il ripopolamento di bestiame non deve essere inferiore al 50% della consistenza aziendale antecedente l'abbattimento dei capi);
- trasmettere il certificato dell'azienda sanitaria attestante lo svincolo dell'allevamento e la ripresa dell'attività produttiva;
- trasmettere la documentazione comprovante il pagamento dell'eventuale rimborso da parte della compagnia assicurativa o una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si affermi l'assenza di un contratto assicurativo in tal senso.

Successivamente a detta comunicazione, potrà essere contabilmente impegnato e liquidato l'importo dell'aiuto effettivamente dovuto per il periodo intercorrente fra la data di abbattimento totale e quella di ripopolamento (massimo 150 giorni).

Controlli

La Regione Basilicata si riserva di effettuare tutti i controlli ritenuti necessari per accertare la veridicità delle dichiarazioni e certificazioni presentate. In caso di dichiarazioni e/o certificazioni false il contributo non sarà concesso e, a carico dei responsabili, si applicheranno tutte le eventuali sanzioni contemplate dalla normativa vigente.

- bovine femmine da 1 a 2 anni di età
- bovini maschi di età superiore a 2 anni
- bovine femmine di età superiore a 2 anni
- vacche da latte
- altre vacche

***Per gli ovini ed i caprini:**

- ovini - fattrici
- ovini - altri (di età superiore a sei mesi)
- caprini - fattrici
- caprini - altri (di età superiore a sei mesi)

L'abbattimento è stato disposto con provvedimento emesso da
in data nell'ambito del programma di prevenzione, controllo ed
eradicazione della tubercolosi, brucellosi, leucosi bovina enzootica (cancellare la malattia che
non interessa) attuato dalla stessa autorità sanitaria.

L'abbattimento totale effettivo del predetto bestiame è stato effettuato in data

dichiara

di non usufruire di nessun altro tipo di aiuto simile a quello oggetto della presente domanda;
di impegnarsi a continuare l'attività di allevamento per almeno cinque anni dalla data di
concessione dell'aiuto.;

allega

obbligatoriamente, pena l'esclusione dal beneficio:

- fotocopia del registro di stalla;
- provvedimento di abbattimento degli animali;
- certificazione veterinaria attestante l'effettuato abbattimento degli animali, con relativa data;
- fotocopia documento di identità.

Data _____

Firma
